



## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 DEL 13-04-2023

**OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 01/05/2023 - 30/04/2033 TRA IL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO E LA SOCIETÀ AMAGA S.P.A. - PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di Aprile, alle ore 18:30, presso la Sala Consiglio - Piazza Comunale, 4, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
CIPULLO ANDREA	X		COLAGRANDE MATTEO	X	
MOLINO VALENTINO	X		LA ROCCA AUGUSTO	X	
FILADELFIA ALESSANDRO	X		RATTARO ADA	X	
GIUSSANI PAOLO GIOVANNI		X	BELCUORE PAOLA	X	
PIRRO ROSSANA MARIA	X		TOMMASI DOMENICO ANGELO	X	
BENEDETTO MARIA GRAZIA	X		FILLETI DANIELA	X	
BONATI GIUSEPPE		X			

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA GIULIA CROPANO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 04/07/2017 il Comune di Zelo Surrigone ha affidato il servizio di igiene ambientale in house providing alla società SASOM S.r.l., Società ambiente del sud ovest milanese con sede in via Meucci, 2 - 20083 Gaggiano (MI) P.Iva 13264 390157, e ha approvato la relazione ex art. 34 comma 20 del d.lgs. 179/2012, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012 e il relativo schema di contratto di servizio;
- con Deliberazione della Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017, avente ad oggetto:

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

“Contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale 01/10/2017 – 30/09/2022 tra il Comune di Vermezzo e la Società Ambientale del Sud Ovest Milanese S.r.l. - Provvedimenti”, i servizi di igiene ambientale per il Comune di Vermezzo venivano affidati con la formula dell’“In house providing a SASOM S.r.l., a partire dal 1 ottobre 2017 e per anni 5 (cinque);

- in data 08/08/2017, è stato sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Zelo Surrigone e la SASOM S.r.l., per l’affidamento a detta società dei servizi di igiene urbana, in particolare per quanto attiene la raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio, il loro smaltimento, lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e la gestione della piattaforma ecologica, avente durata quinquennale fino al 30/06/2022;

- in data 08/02/2018, è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Vermezzo e la SASOM S.r.l., per affidare a detta società i servizi di igiene urbana del Comune, in particolare per quanto attiene la raccolta dei rifiuti sul territorio, il loro smaltimento, lo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, lo svuotamento dei cestini, la gestione dell’ecomobile e la manutenzione del verde comunale, avente durata quinquennale fino al 30/09/2022;

#### DATO ATTO CHE:

- con Legge Regionale n. 1 del 04/02/2019 è stato istituito il Comune di Vermezzo con Zelo, mediante fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, con decorrenza dal 08/02/2019, il quale subentra di diritto nei contratti in essere dei rispettivi Comuni di origine;

- i contratti di servizio di igiene urbana sopra richiamati, riguardanti l’ex Comune di Vermezzo e l’ex Comune di Zelo Surrigone, avevano scadenze differenziate (scadenza il 30/09/2022 per l’ex Comune di Vermezzo e scadenza il 30/06/2022 per l’ex Comune di Zelo Surrigone);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 08/03/2022 con la quale si è preso atto del Capitolato e della relativa scheda tecnica dei costi 2022 per i servizi di igiene urbana del Comune di Vermezzo con Zelo, condividendone il solo periodo da gennaio a settembre dell’anno 2022, uniformando di fatto al 30/9/2022 la data di scadenza dei contratti di igiene urbana con SASOM S.r.l. a suo tempo sottoscritti dall’ex Comune di Zelo Surrigone e dall’ex Comune di Vermezzo;

#### RICHIAMATO l’art. 17 del D.Lgs. 201/2022:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30;

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

EVIDENZIATO l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di potere affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello denominato *in house providing* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO, altresì, l'articolo 192 del citato codice dei contratti pubblici, il quale:

- al comma 1, istituisce presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*; l'iscrizione consente all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale: Vermezzo con Zelo ha effettuato iscrizione;
- al comma 2 prevede che, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- al comma 3 prescrive che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s. m. ed i., recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, secondo cui le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.Lgs. 50/2016", e in particolare il punto 9, che prevede che, a partire dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione nell'elenco, tra cui le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house*, possono presentare domanda di iscrizione e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento *in house* e che fino alla data di presentazione della domanda stessa i medesimi soggetti possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

EVIDENZIATO che sia la società SASOM S.r.l., sia la società AMAGA S.p.A. operano secondo il modello dell'in house providing e hanno per oggetto la gestione del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci;

RICHIAMATA la DLGC n. 36 del 12/05/2022 ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO IST RUTTORIA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO" che ha dettato il seguente indirizzo: "*valutare la possibilità di procedere all'affidamento diretto (in house) del servizio di igiene urbana (servizio pubblico locale di rilevanza economica) a una delle due società partecipate dal Comune*";

PRESO ATTO che con l'atto deliberativo di cui sopra la Giunta Comunale di Vermezzo con Zelo ha valutato la possibilità di procedere all'affidamento diretto (in house) del servizio di igiene urbana (servizio pubblico locale di rilevanza economica) dando mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di avviare apposita istruttoria per verificare le condizioni di fattibilità dell'affidamento in house del servizio di igiene ambientale ad una delle due società partecipate dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l'atto determinativo n. 265 DEL 05/09/2022 ad oggetto "APPROVAZIONE CAPITOLATO SERVIZI DI IGIENE URBANA COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO PERIODO GEN-SET 2022 - PROROGA TECNICA";

RICHIAMATA l'informativa di Giunta del 24/11/2022 oggetto "AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI SENSI DELL'ART. 192, C. 2 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI" condivisa con la Giunta Comunale in data 01/12/2022;

PRESO ATTO che l'indirizzo della Giunta Comunale è stato di procedere con la verifica di affidamento in house con la società AMAGA SpA per un periodo decennale con data di inizio del servizio fissata per il giorno 01 maggio 2023 e fino al 30 aprile 2033;

RICHIAMATI:

- l'atto determinativo n. 366 DEL 20/12/2022 ad oggetto "SERVIZI DI IGIENE URBANA COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROROGA TECNICA PERIODO GEN-MAR 2023";
- l'atto determinativo n.104 del 20/03/2023 ad oggetto "SERVIZI DI IGIENE URBANA COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO ANNO 2022 – PROROGA TECNICA PERIODO APRILE 2023";

ATTESO CHE:

- l'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
  - l'art. 14 c. 2 del D.Lgs. 201/2022 prevede che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale effettui una valutazione tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i
- Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

profili relativi alla qualità del servizio;

VISTA la Relazione, e relativi allegati, redatta dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 riguardante gli esiti della valutazione di cui all'art. 192, c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 e smi e dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 allegata al presente atto quale parte integrante (ALL. A);

CONSIDERATO che dall'istruttoria così condotta, volta a valutare tanto la convenienza del ricorso al mercato quanto la convenienza all'autoproduzione del servizio di cui trattasi (confrontando in tale ultimo caso le condizioni praticate dalle due società in house SASOM S.r.l. ed AMAGA S.p.A.) è emerso il vantaggio dell'affidamento in house nei confronti della Società AMAGA S.p.A. data la congruità dell'offerta e la qualità del servizio proposto;

VISTO il Piano Economico Finanziario di cui all'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 201/2022 e relativa asseverazione (documento allegato alla Relazione di cui al punto precedente);

OSSERVATO CHE:

- il servizio di igiene ambientale (raccolta e trasporto dei rifiuti sia urbani che differenziati), riveste una particolare importanza per l'impatto che ha sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione della Amministrazione per esercitare un'influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo con particolare riferimento agli obiettivi di contenimento della produzione del rifiuto;
- per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;

CONSTATATO che gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:

- l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio;
- il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti;
- la possibilità di coordinare attività di educazione alla raccolta differenziata già attuate in passato;
- la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, indipendentemente dalle quote di partecipazione (ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune);

RIBADITO che l'ordinamento europeo e precisamente le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, recepite dall'art. 5 e 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, pone le seguenti condizioni per procedere all'affidamento in house di servizi pubblici locali:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante,

sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative;

2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

EVIDENZIATO quanto risulta dalla documentazione assunta agli atti :

- AMAGA S.p.A. con sede in Abbiategrasso (MI), Via C. Cattaneo n. 45, P. Iva 11487760156 è Società a totale partecipazione pubblica, il cui capitale sociale è così suddiviso:

<b>CAPITALE SOCIALE AMAGA S.p.A.</b>	<b>N° AZIONI</b>	<b>%</b>
Comune di Abbiategrasso	78.938	97,23%
Comune di Albairate	177	0,22%
Comune di Castano Primo	177	0,22%
Comune di Bareggio	708	0,87%
Comune di Motta Visconti	1.145	1,41%
Comune di Vermezzo con Zelo	43	0,05%
<b>TOTALE</b>	<b>81.188</b>	<b>100%</b>

- AMAGA S.p.A., costituisce un modello organizzativo in autoproduzione (così detto in house) degli enti soci per la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, rispondente ai modelli previsti della normativa interna e comunitaria;

- con deliberazione n. 29 del 28/09/2017 il Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo ha approvato il testo dello Statuto di Amaga spa;

- in data 21/12/2019 con Atto Notarile di cui al Rep. 174336 Raccolta 23105 è stato adottato lo statuto della Soc. AMAGA S.p.A., in conformità con il testo deliberato dai rispettivi Consigli Comunali degli Enti Soci (da ora Statuto);

- con deliberazione n. 69 del 29/09/2017 il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato il Regolamento per l'esercizio del controllo, anche analogo, recepito dagli Articoli 7 comma 2 e Art. 21 dello Statuto di AMAGA S.p.A. (da ora Regolamento);

- con propria deliberazione n. 23 del 14/10/2019 il Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo con Zelo ha approvato il testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA S.p.A.", poi modificata con delibera C.C. n.14 del 10/06/2021;

- con la deliberazione n. 9 del 29-03-2022 il Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo con Zelo ha approvato le modifiche del vigente statuto della società partecipata AMAGA S.p.A. in recepimento delle indicazioni espresse dai soci in materia di controllo analogo congiunto;

- con la deliberazione n. 10 del 29-03-2022 il Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo con Zelo ha approvato le modifiche della vigente convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA S.p.A.;

- per esercitare in modo ottimale l'espletamento delle attività e delle funzioni del cd. "controllo analogo congiunto" sulla Società AMAGA S.p.A. i Comuni Soci hanno stabilito e concordato di utilizzare i documenti sopra citati quali atti di riferimento per l'effettivo esercizio delle attività congiunte di programmazione, vigilanza e controllo sulla Società, con l'intento di riconciliare le peculiari diversità istituzionali ed economiche dei singoli Comuni Soci anche per il tramite di un "organo di controllo analogo congiunto" al quale sono stati attribuiti poteri propulsivi, di controllo e di verifica dell'attività della Società ovvero dei propri documenti di programmazione uniformando gli interessi e le finalità perseguibili per il tramite di propria società partecipata;
- la Società AMAGA S.p.A. svolge prioritariamente, con carattere di continuità, la propria attività nei riguardi del territorio dei partecipati essendo stata costituita per perseguire la finalità della gestione dei servizi di igiene ambientale in ogni fase (dalla raccolta dei rifiuti, compreso lo spazzamento del territorio, fino al trasporto ed al conferimento rifiuti solidi urbani);
- i Comuni soci, conformemente a quanto previsto dallo Statuto esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

RITENUTA la scelta dell'Ente Locale di organizzare i servizi pubblici locali secondo il modello in house, incaricandone la propria società partecipata ed assoggettata a controllo analogo, può ritenersi insindacabile anche in presenza delle seguenti ulteriori valutazioni:

- analisi degli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- garanzia di adeguata istruttoria e motivazione;

CONSIDERATO non possa essere messa in discussione l'ammissibilità, ai sensi di Legge, dell'affidamento diretto del servizio alla propria partecipata una volta esplicitate le relative motivazioni di ordine tecnico-amministrativo, ovvero quando sia possibile dare pubblicamente ragione dei motivi e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento;

CONSIDERATA ogni condizione connessa all'affidamento del predetto servizio a AMAGA S.p.A. e in particolare:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione affidante ed il soggetto affidatario, un controllo sul servizio pubblico obiettivamente più penetrante ed incisivo di quello attuabile nei confronti di un soggetto terzo;
- AMAGA S.p.A. è infatti, come più volte già chiarito, società di intera partecipazione pubblica;
- economicità. I costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui risultano congrui rispetto ai costi presenti sul mercato esistente ed analizzato;
- obiettivi di universalità e socialità. Il contratto di servizio di affidamento ad AMAGA S.p.A. del servizio pubblico locale di igiene urbana è in grado di offrire in favore dei Comuni partecipanti un servizio uniforme su tutto il territorio di riferimento in modo da poter garantire possibili condizioni virtuose dal punto di vista della qualità dei servizi e dei loro costi (economie di scala);
- qualità del servizio della raccolta differenziata e rispetto delle prescrizioni regionali;

- ottimale impiego delle risorse pubbliche in conseguenza della gestione del servizio finora espletato e grazie al controllo analogo esercitato dai Comuni partecipanti;
- efficienza. AMAGA S.p.A. ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità connesse al territorio;

PRESO atto che l'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 prevede che il contratto di servizio è da stipularsi decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di C.C. di affidamento;

CONSIDERATO tuttavia che, al fine di non interrompere il servizio pubblico e garantire l'avvio e la continuità del medesimo, si conviene di procedere alla consegna anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 alla società individuata nonché di inserire all'interno del verbale di consegna anticipata la seguente clausola: *“Le parti sono edotte delle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 201/2022 ed in particolare quelle relative alla sottoscrizione del contratto di servizio. Sono altresì edotte della necessità di evitare l'interruzione del servizio e dunque della necessità ed urgenza di avviare lo stesso entro la data del 1 maggio 2023. Per tali ragioni convengono che, nelle more del decorso del termine per la sottoscrizione del contratto del servizio, la prestazione verrà avviata, agli stessi e patti e condizione del contratto di servizio medesimo, in via di urgenza per il periodo necessario a garantire il decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 17 cit., senza che l'avvio anticipato della esecuzione possa valere, in alcun modo, quale sottoscrizione del contratto di servizio ovvero quale aspettativa della società ad addivenire alla sottoscrizione”*;

VISTO lo schema di contratto di servizio allegato al presente atto quale parte integrante (ALL. B);

RITENUTO infine di procedere all'approvazione:

- della Relazione, e relativi allegati, redatta dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 riguardante gli esiti della valutazione di cui all'art. 192, c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 e smi e dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 allegata al presente atto quale parte integrante allegata al presente atto quale parte integrante (ALL. A);
- dello Schema di Contratto allegato al presente atto quale parte integrante (ALL. B);

CONSIDERATO che la spesa per il servizio trova copertura finanziaria attualmente con valenza triennale come previsto dal bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 21.12.2022;

VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239 del TUEL, come modificato dal DL 174/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco introduce e illustra il punto all'ordine del giorno;

Il Sindaco esce dalla seduta alle ore 18:41 e rientra alle ore 18:42;

Segue dibattito, cui prendono parte il Consigliere Rattaro, Filleti, Tommasi, Molino, Belcuore e Sindaco. Su richiesta del Sindaco inoltre interviene il Funzionario Tecnico, Responsabile dell'Area Tecnica;

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nella allegata trascrizione della registrazione audio della seduta.

Esaurita la discussione;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. //
Contrari	n. 3 (Rattaro – Belcuore – Tommasi)

### **DELIBERA**

1. Di affidare il servizio di igiene ambientale a AMAGA S.p.A. con sede in Abbiategrasso (MI), Via C. Cattaneo n. 45, P. Iva 11487760156 società partecipata secondo il modello dell'in house pro viding con data di inizio del servizio fissata per il giorno 01 maggio 2023 e fino al 30 aprile 2033, per un importo complessivo di € 6.019.650,67 IVA compresa;
2. Di approvare la Relazione, e relativi allegati, redatta dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 riguardante gli esiti della valutazione di cui all'art. 192, c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 e smi e dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 allegata al presente atto quale parte integrante (ALL. A);
3. Di approvare lo Schema di Contratto di servizio, allegato al presente atto quale parte integrante (ALL. B);
4. Di disporre, per le ragioni di cui in narrativa, l'esecuzione in via anticipata del servizio;
5. Di dare mandato agli Uffici Comunali, ognuno per la propria competenza, di porre in essere gli atti amministrativi necessari e gli adempimenti di propria competenza al fine di formalizzare e rendere operativi gli indirizzi di cui ai punti precedenti.

Successivamente

### **IL CONISLGIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere alla formalizzazione del contratto di servizio

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. //
Contrari	n. 3 (Rattaro – Belcuore – Tommasi)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs n.26 7/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE  
**ANDREA CIPULLO**

II SEGRETARIO  
**DOTT.SSA GIULIA CROPANO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO  
**DOTT.SSA GIULIA CROPANO**

---